

# NOVITÀ

## Chiarimenti in tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti



**Prof. Andrea Nervi**  
[nervi@studionervizulli.it](mailto:nervi@studionervizulli.it)

**in**



**Avv. Giovanna Angelini**  
[angelini@studionervizulli.it](mailto:angelini@studionervizulli.it)

**in**

**La responsabilità nella gestione dei rifiuti non si ferma alla regolarità delle operazioni svolte dal soggetto imputato per reati connessi alla gestione dei rifiuti: ogni operatore è chiamato a verificare la regolarità delle attività di chi lo ha preceduto e/o lo seguirà nella filiera della gestione del rifiuto.**

### **La responsabilità estesa dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti.**

L'art. 188 del T.U.A. (Testo Unico Ambiente) è il principale riferimento di ciascun operatore che si occupa della gestione dei rifiuti per prevenire ed evitare sanzioni legate alla stessa.

Tale norma, unitamente all'art. 178 T.U.A., fonda il principio della responsabilità condivisa della gestione dei rifiuti, secondo cui ogni soggetto che vi è coinvolto, a qualunque titolo, non può ritenersi a priori sottratto alle conseguenze sanzionatorie connesse alle varie fasi di gestione del rifiuto.

Si tratta di una responsabilità c.d. "estesa", che supera il raggio di azione di ciascun operatore del settore, e consente di individuare i rifiuti e seguire il loro percorso "dalla culla alla tomba".

### **Le conseguenze dell'affidamento della gestione dei rifiuti.**

La giurisprudenza ha chiarito che è coinvolto nella filiera dei rifiuti e, pertanto, sottoposto agli obblighi ed alle responsabilità connesse, sia il detentore materiale - ossia colui che ha la reale disponibilità del rifiuto - sia il detentore giuridico, vale a dire chi può incidere sulle scelte di gestione o avere il controllo delle attività relative alle fasi successive.

Quindi la responsabilità estesa riguarda non solo il produttore del rifiuto, ma tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, a cui il produttore affida il rifiuto, sia in senso "materiale" sia "giuridico" (ad esempio raccoglitori, trasportatori, commercianti, intermediari, soggetti che effettuano attività di trattamento).

La Corte di Cassazione è rigida nell'affermare la responsabilità dei soggetti coinvolti nel circuito della gestione dei rifiuti.

## L'onere di controllo sull'operato altrui.

La Suprema Corte ha ribadito recentemente la responsabilità dei vari operatori, non solo per la regolarità delle operazioni che pongono in essere, ma anche per quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento (Cass. Pen. n. 11617/2024).

Dunque, tutti i soggetti coinvolti nella filiera del rifiuto sono chiamati a porre in essere controlli reciproci.

Il controllo sull'operato altrui riguarda prima di tutto quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, ossia la verifica della regolarità dei formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) e del possesso delle prescritte autorizzazioni.

Inoltre, nel caso di difformità tra la descrizione dei rifiuti indicata nel F.I.R. e la effettiva natura e consistenza degli stessi, il singolo operatore, compreso il trasportatore, non è esonerato da responsabilità nel caso in cui le difformità siano riscontrabili in base alla comune diligenza.

## Considerazioni finali.

La responsabilità nella gestione dei rifiuti non si ferma alla regolarità delle operazioni svolte dal soggetto imputato per reati connessi alla gestione dei rifiuti: ogni operatore è chiamato a verificare la regolarità delle attività di chi lo ha preceduto e/o lo seguirà nella filiera della gestione del rifiuto.

Ciascun soggetto coinvolto è tenuto a prendere consapevolezza dei concreti rischi connessi alla gestione dei rifiuti, avendo ben chiaro il perimetro della legalità entro il quale è chiamato ad operare. Sul punto, una puntuale e costante consulenza può fare la differenza in un settore molto delicato come quello della gestione dei rifiuti.

**Lo Studio Legale Nervi Zulli è disponibile a fornire consulenza ed assistenza agli operatori coinvolti a vario titolo nella gestione dei rifiuti.**